

NOVITÀ NELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEI PIR ALTERNATIVI DA PARTE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DI INTERMEDIARI FINANZIARI ITALIANI – RISPOSTA A INTERPELLO N. 117/2024**Gli OICR PIR *compliant***

Il regime fiscale dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) riconosce a persone fisiche, casse di previdenza e fondi pensione residenti in Italia un'esenzione dall'imposta su redditi di capitale e plusvalenze derivanti da investimenti in società Italiane o europee con stabile organizzazione in Italia con determinate caratteristiche.

Come noto, il regime PIR attribuisce un ruolo centrale agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani ed europei che investono prevalentemente nelle *target* italiane. I c.d. OICR PIR *compliant*, infatti, agiscono come collettori del risparmio e attori degli investimenti qualificati e assicurano ai propri investitori i medesimi benefici fiscali del regime PIR, con alcune semplificazioni.

Per essere PIR *compliant*, la politica di investimento di un OICR deve rispettare determinati parametri indicati dalla legge (come talvolta interpretati dall'Agenzia delle Entrate) e deve essere chiaramente indicata, a seconda dei casi, nel regolamento di gestione o nella documentazione di offerta.

Dal 2020, anche i fondi di investimento alternativi (FIA) di *private equity* o *private debt* possono qualificarsi come OICR PIR *compliant* (detti altrimenti PIR Alternativi). Tale opportunità sta spingendo i gestori italiani ed europei a riflettere opportunamente nei regolamenti dei FIA attualmente in corso di strutturazione, ma anche in quelli dei FIA già esistenti, le condizioni richieste dalla legge per qualificarli come PIR *compliant*, con l'evidente fine di incrementare il *fund raising* attraendo una platea più ampia di investitori grazie alla leva fiscale.

Per gli OICR PIR *compliant*, il regime PIR è applicato dalla SGR o dall'intermediario finanziario italiano presso il quale sono detenute le quote dell'OICR o

infine dall'investitore stesso (ad esempio per gli OICR UE).

La legge stabilisce che la scelta dell'investitore di assoggettare al regime PIR le quote di un OICR è assimilata a una cessione a titolo oneroso delle quote stesse. È quello che accade ad esempio a seguito dell'aggiornamento del regolamento dell'OICR per renderlo PIR *compliant*. Ne consegue che i redditi (di capitale) eventualmente maturati fino al cambio di regime possono determinare a carico dell'investitore l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% (è il caso delle persone fisiche e delle casse di previdenza).

Sul punto è intervenuta ad ampio raggio la risposta ad interpello n. 117 del 28 maggio 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

La risposta a interpello n. 117/2024

L'interpello tratta il caso di un FIA italiano che ha modificato il proprio regolamento per essere PIR *compliant*, fornendo diverse indicazioni operative.

Per gli investitori, il reddito derivante dal conferimento delle quote del FIA in un PIR è determinato come la differenza positiva tra (x) il NAV del FIA risultante dall'ultimo rendiconto disponibile, rettificato delle variazioni intervenute successivamente alla data di riferimento del rendiconto e fino al momento del conferimento nel PIR e (y) il costo medio ponderato dell'investimento nelle quote. L'indicazione dell'Agenzia è finalizzata a omogeneizzare i valori del calcolo ed è in linea con una certa prassi di mercato relativa a casi simili. Inoltre, varrebbe anche nel caso in cui il PIR alternativo sia costituito con quote di un FIA UE.

L'Agenzia prosegue precisando che per gli OICR italiani (lo stesso varrebbe per OICR UE), il soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta è l'intermediario presso il quale le quote oggetto di

conferimento nel regime PIR sono originariamente detenute. In molti casi potrà quindi essere la stessa SGR a dover individuare il corretto valore da attribuire alle quote conferite nel PIR e applicare la ritenuta, ricevendo la provvista dall'investitore. Sebbene non precisato, poiché questa regola può anche determinare una perdita per l'investitore (ad esempio per effetto delle commissioni corrisposte alla SGR), l'intermediario di origine (ivi inclusa la SGR) dovrebbe anche essere tenuto a certificare la relativa minusvalenza agli investitori interessati.

Nell'interpello si legge inoltre che gli investitori devono rispettare l'*holding period* di cinque anni a partire dalla data in cui il FIA è divenuto PIR *compliant*. La posizione dell'Agenzia è particolarmente restrittiva, soprattutto considerato che giuridicamente la natura e la titolarità delle quote del FIA non è mutata.

Infine, l'interpello conclude che per effetto del conferimento delle quote, *"il regime PIR si applica ai redditi conseguiti a partire da tale data"*. Un'interpretazione letterale avvalorerebbe la tesi per cui dal cambio di regime qualsiasi provento percepito dall'investitore può beneficiare dell'esenzione da imposta propria del regime PIR anche se riferibile agli investimenti del FIA effettuati prima dell'adeguamento del regolamento al regime PIR. Ciò sarebbe coerente con le parole della stessa Agenzia per cui *"la presunzione di cessione a titolo oneroso delle quote del PIR [è] diretta ad escludere dal regime agevolato i redditi maturati fino alla data del conferimento nel PIR"*

Cosa fare

L'interpello in commento conferma alcune delle complessità applicative nel caso degli OICR PIR *compliant* e la centralità del ruolo degli intermediari finanziari, in *primis* le SGR italiane.

Per queste ragioni, l'aggiornamento dei regolamenti o dei documenti di offerta degli OICR deve essere sempre accompagnato da un'adeguata valutazione delle conseguenze fiscali in capo agli investitori e richiede un'opportuna informativa dalle SGR agli investitori per

individuare tempestivamente i casi in cui sia applicabile la ritenuta del 26% sui redditi maturati fino al momento del conferimento delle quote dell'OICR nel regime PIR.

Ciò si aggiunge al monitoraggio degli investimenti nel corso della vita dell'OICR e alle valutazioni richieste al momento delle distribuzioni dei proventi dell'OICR agli investitori aventi diritto all'esenzione del regime PIR.

Contatti

Eugenio Romita

partner – tax

email:

eugenio.romita@galaw.it

Giorgio Vaselli

partner – tax

email:

giorgio.vaselli@galaw.it

Giovanni Meschia

partner – investment funds

email:

giovanni.meschia@galaw.it